Email seccoruben@libero.it

AMAG AMBIENTE

CONFERIMENTO DI INCARICO PER LE PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART 25 e 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I.

La sottoscritta Impresa <u>AMAG AMBIENTE</u> con sede legale Via Damiano Chiesa n18-15121 Alessandria e sede operativa Viale Teresa Michel n 44 15121 Alessandria nella persona del Datore di Lavoro in qualità di legale rappresentante

AFFIDA

l'incarico per lo svolgimento delle sotto elencate prestazioni al medico competente Dott. RUBEN GABRIO SECCO.

L'incarico verrà espletato nel rispetto degli art 25, 39, 40 e 41 del titolo I, del DIgs. 81/08 di seguito riportati, ed artt. inerenti la sorveglianza sanitaria inclusi nei titoli successivi, quando applicabili.

Art. 25. Obblighi del medico competente

- 1. Il medico competente:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la proprie responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio (NB: come definito dall'Allegato 3A al Decreto) per ogni lavoratore sottoposto e sorveglianza sanitaria.
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
 - d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riquardo la necessità di conservazione:
 - f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- Nota: tale adempimento non è attualmente applicabile in quanto dovranno essere prima definite le modalità di invio e le conseguenze misure di tutela della privacy.
 - g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ac agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per sicurezza;
 - h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; le indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione ne documento di valutazione dei rischi;
- Nota: è stato omesso: visita con il Responsabile del Servizio di ..., quindi, in attesa di un eventuale correzione, il sopralluogo pur essere effettuato dal medico competente anche da solo
 - m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delli valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Email seccoruben@libero.it

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 15 novembre).

Art. 38.

Titoli e requisiti del medico competente

- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
- 4. omissis.....

Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente

- 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), allegato.
- 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.
- 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e ir alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
- 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
- 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con i datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
- 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento , il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dat aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

- 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- 2. La sorveglianza sanitaria comprende:
- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo c vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quel indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle su condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagii

Email seccoruben@libero.it

diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

- 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
- 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativ alla mansione specifica:
- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.
- 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
- 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
- 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Nota: anche se previsto dal precedente ordinamento, si sottolinea che avverso il giudizio del medico competente (precedentemente d sola inidoneità) anche il datore di lavoro può ricorrere.

Art. 42.

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

- 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cu all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
- 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansion precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori s applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sarà dunque Suo compito:

- garantire il pieno adempimento di tutti gli obblighi di legge a suo carico sopra elencati ed inoltre:
- ad effettuare quanto prima il sopralluogo ai sensi art. 25 comma 1 lett. I D.L.vo 81/08 e conseguente relazione, nonche predisporre il protocollo sanitario specifico ai sensi art. 25 comma 1 lettera b D. L.vo 81/08.
- ove ritenuti necessari, richiedere al responsabile aziendale l'effettuazione degli esami clinico biologici e strumentali mirati rischio specifico sia in corso di assunzione che di visita preventiva ed inoltre degli eventuali accertamenti di secondo livello che si rendessero necessari.
- Segnalare al datore di lavoro, quando consentito dalla legge, il superamento dei limiti previsti in caso di ACCERTAMENT PER ASSUNZIONE DI ALCOOL O SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI
- informare il Datore di Lavoro su eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa (superamento dei valori limiti di esposizione presenza di patologie lavoro correlate ecc.), nel rispetto del segreto professionale, al fine di effettuare una nuova valutazione del rischio ed adottare le eventuali immediate azioni correttive e preventive
- il coordinamento, ove del caso, con gli organismi di vigilanza;
- valutare preventivamente le schede di sicurezza di sostanze/preparati di nuova acquisizione, le nuove attività e/o impiantutilizzati.

L'Azienda, per quanto di propria competenza ed anche al fine di consentirle di assolvere nel migliore dei modi l'incarica affidato, provvederà:

- a permetterle l'accesso ai propri ambienti, delle strutture e dell'organizzazione presso la nostra azienda;
- ad informarla sull'organizzazione aziendale e sui rischi connessi alla propria attività;
- a fornirle l'elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo con tempestività;
- ad istituire ed aggiornare, se del caso, i registi degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici;
- a stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno anche il medio competente;
- a gestire, d'intesa con Lei, l'organizzazione e la tempistica delle visite mediche preventive e periodiche;
- ad organizzare, d'intesa con Lei, lo svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro;

Email seccoruben@libero.it

a custodire con salvaguardia del segreto professionale (art. 622 del C.P.P.), le cartelle sanitarie;

a partecipare alla riunione periodica per la prevenzione e la protezione dei rischi ed alle riunioni di coordinamento sanitario.;

a fornirle con tempestività i risultati del controllo ambientale dell'esposizione dei lavoratori con lei concordati

Competenze

- Per le visite specialistiche di Medicina del Lavoro del personale in forza comprensive di istituzione, compilazione ed aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio con formulazione del giudizio di idoneità lavorativa, verrà applicato un forfait per l'anno 2018 di <u>€40/persona</u>.
- Per l'esame spirometrico ove previsto dal protocollo sanitario di €20/persona
- Per l'esame audiometrico ove previsto dal protocollo sanitario di €20/persona
- Per l'esame ergoftalmologico ove previsto dal protocollo sanitario di €20/persona (solo se esposti a rischio VDT > 20 h/settimanali)
- Per alcool test ove previsto dal protocollo sanitario di €10/persona
- Per gli altri adempimenti e le responsabilità del Medico Competente previsti dal D.Lgs. 81/2008 (incarico medico legale, sopralluogo degli ambienti di lavoro, partecipazione alla riunione periodica annuale ex art. 35, invio all'INAIL dati Allegato 3B) verrà applicato un forfait annuo di €300

Precisazioni:

Eventuali costi orari di formazione sono esclusi dalla presente proposta

Modalità di fatturazione e pagamento:

- -Bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario a 60 gg emissione fattura.
- -Banca d'appoggio: CARIGE Filiale di Alessandria (n. 293)
- -IBAN: IT70 U0617510403000000963 580

Alessandria, II 15 / 12 / 2017

FIRMA DEL DATORE DILAVORO PER CONFERIMENTO INCARIÇO:

DATA

Prot. 11. 5909 72017 del 30/11/2017

ON EFFETS & Decornente 8165/10/10 MA

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

PER ACCETTAZIONE INCARIGO: MEDICINA DEL LAVORIO 05/11/1000

C.F. SCC RNG 75C01 L727C P. IVA 01616710990

Via plana. 35 - 15121 Alessandr.